



COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì - Cesena



ORDINANZA N. 26/2021

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI NEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO.

Il Sindaco

Premesso che:

•durante le festività di fine anno è consuetudine fare uso di prodotti pirotecnici quali petardi, mortaretti e artifici simili, ancorchè di libera vendita, in particolare nella notte di Capodanno;

•tale pratica può essere motivo di notevole afflusso ed assembramento di persone che l'emergenza sanitaria in atto e la normativa vigente emanata per contenerla, impongono di evitare;

•la predetta pratica, inoltre, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, in conseguenza dell'uso improprio o del malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad avere effetti traumatici sugli animali d'affezione a causa del panico indotto in essi dal rumore derivante dagli scoppi;

Ravvisata, quindi, la necessità di assumere provvedimenti finalizzati a tutelare la tranquillità, il riposo dei residenti nonché la salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23/05/2008 n. 92 e convertito con la legge 24/07/2008 n. 125, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti, contingibili ed urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Visto l'art. 57 del TULPS, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773, il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

Visti gli artt. 659 e 703 del Codice Penale, in materia, rispettivamente di disturbo della quiete e del riposo delle persone e di accensioni pericolose;

Visto l'art. 3 del D.P.R. del 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza in materia di protezione degli animali, la legge 20 luglio 2004, n.189 "in materia di tutela degli animali nonché la L.R. Emilia Romagna n. 5 del 17/02/2005 contenente "norme a tutela del benessere animale";

Visto il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici,

Tenuto conto:

- della circolare n. 0018798 datata 9 dicembre 2016 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali;

- della circolare dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Forlì-Cesena 27464 del 16.12.2021 in cui, tra l'altro, si dà atto della straordinarietà della situazione emergenziale, ulteriormente evidenziata dalle misure di profilassi sanitaria contenute nel D.L. n. 221 del 24.12.2021 da cui discendono motivi eccezionali per l'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

dalle ore 23.00 del giorno 31.12.2021 alle ore 06.00 del giorno 01.01.2022 è fatto divieto di utilizzare i prodotti pirotecnici in premessa richiamati, ad eccezione di quelli aventi esclusivo effetto luminoso, nel centro storico cittadino ricompreso all'interno delle vie IV Novembre, Zannetti, Cenno Cenni, Madonna dell'Umiltà, G. di Vittorio, Don Giulio Facibeni, Togliatti, Cimatti, Don Mambrini, Gallica, Teodorico, I Maggio, Castellucci, Mevaniola, Viale Della Libertà, P.zza Gramsci, P.zza Palareti, P.zza Mercato, Via Borgo Pianetto, Strada Prov.le 24 del Rabbi, nonché nelle aree immediatamente adiacenti ai luoghi di culto e nei parchi pubblici.

AVVERTE

salvo che il fatto costituisca reato, l'**inosservanza degli obblighi e divieti** di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'atto di accertamento della violazione pari ad euro 150,00).**

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto. La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per doverosa conoscenza, alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena, alla Questura di Forlì-Cesena, alla Stazione dei Carabinieri di Galeata e all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Servizio di Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Bologna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla medesima data.



Il Sindaco
Elisa Deo

Firmato digitalmente